



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale



**Allegato E al Decreto n. 227 del 27 SET. 2023**

pag. 1/19



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO E DI ALCUNI ENTI E SOCIETA' REGIONALI**

**CAPITOLATO SPECIALE**

Direzione Acquisti e AA.GG.  
Palazzo della Regione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia  
pec: [acquistiaagg@pec.regione.veneto.it](mailto:acquistiaagg@pec.regione.veneto.it)



## INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI E GENERALITA'	3
ART. 2- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
3.1 Buoni Pasto	3
3.2 Welfare Aziendale: “Flexible Benefit” – Vouchers	5
ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
4.1 Durata ed importi dei singoli contratti	6
ART. 5 – CORRISPETTIVI	6
ART. 6 -MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
ART. 7 - ONERI DELLA DITTA PRELIMINARI ALLA STIPULA	7
ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 9 – REVISIONE PREZZI	8
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 11 - SUBAPPALTO	8
ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO	9
ART. 13 - PENALITA'	9
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	10
ART. 15 - RESPONSABILITA'	10
ART. 16 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE	11
ART. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	11
ART. 18 – RINVIO	11
ART. 19 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 20 – MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 21 - CARATTERISTICHE E REQUISITI ESSENZIALI DEL BUONO PASTO ELETTRONICO	12
ART. 22 – VARIAZIONE DELLE QUANTITA'	13
ART. 23 – SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	13
ART. 24 - SERVIZIO DI BLOCCO CARTA IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE	14
ART. 25 - CONSEGNA DELLE CARTE OVVERO DI EVENTUALI BUONI PASTO CARTACEI	14
ART. 26- RICARICA DELLE CARD	14
ART. 27 – SOSTITUZIONE E RIMBORSO BUONI PASTO	15
ART. 28 - CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	15
ART. 29 - NUMERO ESERCIZI CONVENZIONATI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE	16
ART. 30 – CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI CONVENZIONAMENTO	17
ART. 31 - ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CALL CENTER	17
ART. 32 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	18
ART. 33 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA	18
ART. 34 - CONTRATTI ESECUTIVI E ORDINATIVI DI FORNITURA	19



## PARTE NORMATIVA

### ART. 1 - DEFINIZIONI E GENERALITA'

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 131, comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'Allegato II.17.

### ART. 2- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte di Regione del Veneto, Direzione Acquisti e AA.GG. del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto elettronici di qualsiasi valore nominale da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni contraenti, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati direttamente con l'appaltatore, dislocati nel territorio regionale e nei territori nazionali in cui sono dislocate le sedi regionali. Il valore nominale del buono pasto, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. L'Amministrazione in casi particolari, da convenire con l'Azienda emittente, potrà richiedere anche la fornitura di quantitativi minimi (nell'ordine di circa n. 300) di buoni pasto cartacei.

Qualora offerto dall'Operatore Economico l'appalto potrà comprendere altresì il servizio di vouchers nominativi, cartacei e/o elettronici quale "flexible benefit" spendibili presso una vasta rete di canali commerciali di primaria rilevanza nazionale prevedendo sia l'utilizzo presso negozi fisici sia la modalità online. Il servizio di "vouchers" dovrà essere gestito dall'Aggiudicatario su piattaforma Web dedicata. La modalità di gestione dovrà essere descritta dall'Operatore Economico nell'offerta tecnica.

Ogni ente/società comunicherà all'Operatore Economico se intende avvalersi di tale servizio e la misura prevista in base agli accordi sindacali conclusi da ciascun ente/società.

### ART. 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

#### 3.1 Buoni Pasto

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto alle Amministrazioni contraenti, nella quantità e nel taglio dalle stesse richiesti, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati. Attualmente il valore nominale del Buono Pasto è di € 7,00 (iva 4% esclusa).

Ente	Numero Ticket Fabbisogno Annuo	Importo Annuo (Iva esclusa)	Importo Complessivo Triennale (Iva esclusa)
Regione del Veneto <b>Giunta Regionale</b>	n. 268.800	Euro 1.881.600,00	Euro 5.644.800,00
Regione del Veneto <b>Consiglio Regionale</b>	n. 38.000	Euro 266.000,00	Euro 798.000,00
Ente Parco Colli Euganei	n. 1.500	Euro 10.500,00	Euro 31.500,00
Ente Parco Fiume Sile	n. 560	Euro 3.920,00	Euro 11.760,00
Veneto Agricoltura	n. 44.000	Euro 308.000,00	Euro 924.000,00
Istituto Ville Venete	n. 1.500	Euro 10.500,00	Euro 31.500,00
Sistemi Territoriali - Infrastrutture Venete	n. 58.716	Euro 411.012,00	Euro 1.233.036,00
AVEPA	n. 40.000	Euro 280.000,00	Euro 840.000,00
<b>Totale</b>	<b>n. 453.076</b>	<b>Euro 3.171.532,00</b>	<b>Euro 9.514.596,00</b>

#### Elenco sedi regionali:

<b>Palazzo Balbi</b> Dorsoduro 3901 – 30121 Venezia
--



<b>Palazzo della Regione</b> Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia
<b>Palazzo Linetti</b> Calle Priuli Cannaregio n. 99 - 30121 Venezia
<b>Palazzo Sceriman</b> Cannaregio n. 168 – 30121 Venezia
<b>Palazzo Ex Esav</b> Santa Croce 1187 – 30121 Venezia
<b>Palazzo Molin</b> S. Polo 2514 – 30121 Venezia
<b>P.S.T VEGA Immobile Lybra</b> Via Paccinotti n. 4 - 30175 Marghera (VE)
<b>Sede Ex Gazzettino</b> Via Torino n. 110 - 30172 Mestre (VE)
<b>Sede Rio Novo</b> Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia
<b>Sede Rio Tre Ponti</b> Dorsoduro 3494 -30123 Venezia
<b>Autorimessa</b> Via Porto di Cavergnago 6/d - 30174 Mestre (VE)
<b>Sede di Padova</b> Corso Milano n. 20 - 35139 Padova
<b>Unità Periferica per i servizi fitosanitari</b> Viale dell'Agricoltura 1/a -37060 Buttapietra (VR)
<b>Genio Civile di Rovigo</b> Viale della Pace 1/d - 45100 Rovigo
<b>Genio Civile di Belluno</b> Via Caffi Ippolito, n. 61 - 32100 Belluno
<b>Genio Civile di Vicenza</b> Contrà Mure S. Rocco n. 51 - 36100 Vicenza
<b>Genio Civile di Treviso</b> Via Alcide De Gasperi, n. 1 – 31100 Treviso
<b>Genio Civile di Verona</b> Piazza Luigi Cadorna, n. 2 – 37134 Verona
<b>Sede di ROMA</b> Via del Tritone, n. 46 - 00184 ROMA

Indirizzi Enti:

**Consiglio regionale:** Palazzo Ferro Fini San marco 2322 – 30124 Venezia

**Sistemi Territoriali S.p.A. – Infrastrutture Venete S.r.l.**

Sede Padova: Via Zanellato 5 -35131 Padova

Sede Mestre: Via Poerio 34 – 30170 Mestre (VE)

Sede Piove di Sacco: Viale degli Alpini 23 – 35028 Piove di Sacco (PD)

Sede Rovigo: Viale delle Industrie, 55 -45100 ROVIGO (RO);



**Parco Colli Euganei:** Via Rana Ca' Mori, 8 - 35042 Este (PD);

**Istituto Ville Venete:** Villa Venier Contarini, Via Capitello Albrizzi n. 3 – 30034 Mira (VE);

**Ente Parco Fiume Sile:** Villa Letizia, Via Tondura 40 – 31100 Treviso

**Veneto Agricoltura:** Viale dell'Università 14 – 35020 Legnaro (PD)

**AVEPA:** Via N. Tommaseo 67/C - 35131 Padova

Ai fini della verifica dell'esaurimento dell'Accordo Quadro si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Ente e dell'importo delle forniture richieste.

Si precisa che, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore relativo ad un Ordinativo di Fornitura di una Amministrazione raggiunge il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo l'Amministrazione considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini.

Le quantità sopraindicate non impegneranno in alcun modo la Regione del Veneto e gli Enti e le Società che aderiranno all'Accordo Quadro, che si riservano di poter richiedere quantitativi sulla base delle effettive necessità.

In nessun caso sarà riconosciuto all'aggiudicatario un quantitativo minimo di buoni pasto.

La percentuale di sconto offerta sul valore nominale di buono pasto rimarrà invariata anche quando il valore del buono pasto dovesse variare.

### 3.2 Welfare Aziendale: “Flexible Benefit” – Vouchers

Alla pubblicazione del Bando della presente procedura il numero dei dipendenti di ogni Ente/Società è così ripartito:

Ente	Numero Dipendenti
Regione del Veneto <b>Giunta Regionale</b>	n. 3.100
Regione del Veneto <b>Consiglio Regionale</b>	n. 223
Ente Parco Colli	n. 20
Ente Parco Fiume Sile	n. 6
Veneto Agricoltura	n. 800
Istituto Ville Venete	n. 10
Sistemi Territoriali Infrastrutture Venete	n. 127 -----
AVEPA	n. 450

Il numero delle persone indicato potrà variare nel corso della durata del contratto in base ai piani di assunzione/cessazioni messi in atto dai singoli Enti.

Come previsto dall'art. 82 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2020 firmato il 16/11/2022 la corresponsione dei voucher è condizionata alla sottoscrizione di specifico accordo sindacale con le OO.SS. in tema di Welfare Aziendale ed è vincolata dall'applicazione dell'art. 51 comma 3 T.U.I.R. e s.m.i..



L'importo annuale di voucher, ad oggi di Euro 258,23 per ogni dipendente, è un valore base teorico annuale previsto dalla normativa di settore.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (articolo 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008).

Il valore dell'appalto per i buoni pasto ammonta a **Euro 9.514.596,00 (al netto dell'IVA di legge)**, non sono previste opzioni.

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

L'Accordo Quadro si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle condizioni che per prima si verifichi:

- Emissioni di ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti da ciascun Ente;
- Decorrenza dei termini di 36 (trentasei) mesi dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro.

#### **4.1 Durata ed importi dei singoli contratti**

Le Amministrazioni contraenti a seguito della sottoscrizione del contratto dell'Accordo Quadro stipulano un Contratto di fornitura.

L'Appaltatore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascuna quota e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi valore nominale, per la durata del singolo contratto di fornitura.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è calcolato:

- moltiplicando il numero di buoni pasto consegnati per il relativo valore nominale al netto dello sconto offerto.

Il prezzo come sopra determinato compensa la Ditta di ogni utile, di tutte le spese generali e particolari, principali od accessorie, inerenti al servizio prestato.

#### **ART. 6 -MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile regolarizzata a norma di legge (DPR 633/72) riepilogativa dei pasti consumati, a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio da parte del DEC regionale.

Gli altri enti regionali /società effettueranno tale controllo/verifica, con riferimento ai singoli ordinamenti.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n. 89, si accetteranno solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it).

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sarà indicato successivamente nei contratti esecutivi.

Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:



1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione regionale.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 7 - ONERI DELLA DITTA PRELIMINARI ALLA STIPULA**

La Ditta assolve l'obbligo di stipulare idonee polizze assicurative, valide per tutta la durata del servizio, a favore dei fruitori dello stesso, che garantiscono la copertura dei seguenti rischi:

- a. responsabilità civile verso terzi connessa al consumo dei pasti o comunque collegati all'espletamento del servizio con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro e 500.000,00 euro per persona;

Eventuali scoperti o franchigie sono posti a totale carico della Ditta.

Qualora la Ditta è già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi sopraindicati dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute negli atti di gara.

In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilità della Ditta anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La Ditta dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale del presente Accordo Quadro, la garanzia di esecuzione prevista all'articolo 117, comma 1 del Codice con le modalità descritte all'art. 106, pari al 2% del valore massimo contrattuale. Come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, in caso di ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si





### **ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione di credito ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

### **ART. 13 - PENALITÀ**

La Stazione Appaltante ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- in caso di mancata, ritardata od irregolare ricarica delle card, la Ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo o di mancata regolarizzazione dei buoni, una somma pari al 5% del valore dei buoni oggetto della mancata, ritardata od irregolare ricarica;
- in caso di interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre cinque giorni la Ditta è tenuta a corrispondere una penale pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese, rapportata alla media del trimestre precedente;
- per mancato ripristino, nel termine previsto, del numero dei locali presentati in sede di gara: euro 30.00 al giorno;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna e/o sostituzione delle card la Ditta è tenuta a corrispondere una somma pari a € 100,00= (cento) al giorno;
- per ogni altro inadempimento del disposto contrattuale non richiamato nel presente articolo e tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio la Ditta sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad Euro 1.000,00 salvo il risarcimento del maggior danno;
- nel caso di disdetta da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, non tempestivamente comunicato e per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art 27 del presente Capitolato, per la sostituzione di esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta del convenzionamento o a seguito di cessazione dell'attività la Ditta è tenuta a corrispondere la somma pari a € 150,00= (centocinquanta) al giorno.

L'attivazione del procedimento per l'applicazione delle suddette penalità verrà tempestivamente comunicato alla ditta appaltatrice con lettera a mezzo P.E.C..

Gli importi delle penalità a carico dell'impresa saranno prelevati dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante incasserà la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Nelle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante e gli Enti/società non provvederanno al pagamento delle prestazioni non correttamente eseguite.

Inoltre procederanno al recupero delle penalità, previa comunicazione a mezzo PEC mediante nota di addebito a valere sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite, ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà essere, immediatamente reintegrato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, la fornitura non venga eseguita con la massima cura e puntualità.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra impresa; gli



eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico della Ditta.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante e gli Enti/Società di riferimento intendano eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

#### **ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'articolo 1453 del Codice Civile, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali superiori al 3% del valore presunto del contratto;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- c) cessazione dell'attività, liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale;
- d) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Stazione Appaltante con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
- e) grave violazione della riservatezza di dipendenti o agli altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- f) contemporanea riduzione oltre il 10% degli esercizi convenzionati rispetto a quelli indicati nel Capitolato Speciale Appalto, senza che vi sia stato il ripristino.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

Rimane comunque ferma la possibilità della Stazione Appaltante di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Stazione Appaltante si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti alla Ditta e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti della Ditta.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante ha il diritto di affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. Sino al successivo affidamento la Stazione Appaltante ha diritto di utilizzare ogni strumento e/o programma eventualmente fornito dalla Ditta per l'esecuzione, senza che questi possa in alcun modo interrompere collegamenti o funzionamenti, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITA'**

La Ditta si obbliga a mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

In particolare, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso la Ditta fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.



La Ditta sarà comunque responsabile verso la Stazione Appaltante di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

La Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, già in sede di stipula del contratto, un proprio Responsabile del contratto, compresa la fase di start up, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del processo ed i referenti della Stazione Appaltante.

La Ditta dovrà eleggere domicilio nel territorio della Repubblica Italiana.

#### **ART. 16 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della Ditta stessa, per servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione definitiva, che, qualora costituita, deve essere immediatamente integrata.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Venezia.

#### **ART. 18 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.



## PARTE TECNICA

### ART. 19 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale dovrà essere realizzato attraverso una rete di ristoranti, self service, mense, pizzerie, tavole calde e fredde, ed esercizi analoghi, terminalizzati e provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative e di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

L'ubicazione dei locali convenzionati dovrà rispettare la distribuzione sul territorio della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nell'art. 3 del presente documento.

**I buoni pasto dovranno essere consumati esclusivamente mediante l'utilizzo di una card a scalare che contiene i blocchetti virtuali di "buoni pasto".**

### ART. 20 – MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Il valore nominale del buono pasto è fissato secondo quanto disposto all'art. 3 del presente documento.

Qualora il valore nominale del buono venisse modificato, il ribasso offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato II.17 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dalle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa ossia

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- prevedono che il buono pasto non sia cedibile a terzi, né cumulabile oltre il limite di otto buoni;
- prevedono altresì che il buono pasto deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria.

Il fruitore ha l'obbligo di regolare in denaro l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il prezzo della consumazione.

Alla scadenza dei buoni pasto sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione degli stessi a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione.

### ART. 21 - CARATTERISTICHE E REQUISITI ESSENZIALI DEL BUONO PASTO ELETTRONICO

L'aggiudicatario deve emettere buoni pasto elettronici caricati su carte ricaricabili a scalare c.d. "card" che contengono i blocchetti virtuali dei buoni pasto.

I buoni pasto devono essere caricati su una apposita "card", tessera di plastica di dimensioni standard delle carte di credito e dei bancomat, emessa e distribuita a cura e spese dell'aggiudicatario, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della stessa.

La "card" deve consentire la lettura dei buoni pasto sia in modalità on-line che off-line per garantire la fruibilità del buono anche in caso di black-out o di interruzione di linea.

Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti della "card" devono garantirne la durata nel tempo.

La società di emissione deve adottare idonee misure di antifalsificazione della "card" e del contenuto della stessa.



In caso di “card” non funzionante l’aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per l’Amministrazione.

Sul frontespizio della “card” devono essere indicati:

- la ragione sociale, logo e il codice fiscale della società di emissione;
- l’intestazione “Regione del Veneto” oppure degli altri Enti/Società aderenti all’Accordo Quadro ed il relativo logo;
- nome e cognome dell’utente (dipendente);
- il numero di serie della “card”.

In ogni caso, prima dell’emissione il layout della “card” deve essere preventivamente approvato dall’Amministrazione.

Il sistema informatico per la gestione del servizio utilizzato dall’aggiudicatario deve garantire:

- la non manomissione delle “card” e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione;
- l’integrità e la conservazione dei dati nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dal titolare con gli addebiti effettuati dall’aggiudicatario del servizio;
- il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le “card” devono essere di due tipi:

- nominative: il numero di card nominative saranno assegnate ai dipendenti della Regione del Veneto e degli altri Enti/Società aderenti all’Accordo Quadro;
- non nominative (card ospite): il numero di “card non nominative”, c.d. card ospite, dovrà essere superiore a n. 50 e non dovranno riportare alcun dato personale.

I buoni pasto elettronici devono, tra l’altro, avere:

- le indicazioni di cui all’art. 4 dell’Allegato II.17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- un termine temporale di utilizzo, la c.d. scadenza per la spendibilità del buono;
- un termine entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni.

#### **ART. 22 – VARIAZIONE DELLE QUANTITÀ**

È facoltà dell’Amministrazione apportare variazioni sul numero dei buoni pasto richiesti senza che ciò possa dare diritto all’Aggiudicatario di richiedere alcun tipo di riconoscimento ulteriore.

È altresì facoltà dell’Amministrazione apportare variazioni in ordine al valore nominale del buono sulla base di proprie discrezionali valutazioni, fermo restando lo sconto praticato.

#### **ART. 23 – SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI**

L’Aggiudicatario deve garantire ai fruitori dei buoni pasto la possibilità di accesso, mediante user name e password personali, ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare:

- profilo utente (nome, cognome e numero di serie della propria “card”);
- l’accredito, l’utilizzo ed il residuo dei buoni pasto;
- la data di accredito e quella di scadenza dei buoni pasto;
- gli esercizi convenzionati con indicazione della data di convenzionamento e geolocalizzazione.

Inoltre l’Azienda fornitrice deve garantire la possibilità di accesso, ai referenti dell’Amministrazione Regionale (il responsabile dell’ufficio per la Direzione Organizzazione e Personale e dell’ufficio per la Direzione Acquisti e AA.GG. e gli uffici da queste dipendenti) e degli altri Soggetti che aderiscono all’Accordo, ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare:



- lo storico dei quantitativi richiesti con dettaglio;
- il riepilogo generale, con possibilità di dettaglio fino al singolo dipendente, dei buoni in corso di validità e di quelli scaduti;
- gli elenchi di “card” disattivate e cessate;
- gli elenchi di “card” attive;
- gli esercizi convenzionati con indicazione della data di convenzionamento e geolocalizzazione.

Il portale deve consentire tra l’altro di:

- effettuare ordinativi di fornitura previa stipula dei contratti esecutivi relativi ai singoli soggetti interessati;
- estrarre report.

Gli account devono essere attivati al momento della prima fornitura di buoni pasto elettronici.

#### **ART. 24 - SERVIZIO DI BLOCCO CARTA IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE**

L’Aggiudicatario deve garantire un numero verde dedicato per il blocco della “card” in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa.

A seguito della segnalazione di smarrimento/furto/distruzione della “card” da parte del dipendente e del conseguente blocco della stessa, l’aggiudicatario deve emetterne una nuova /senza alcun costo con ri-attribuzione del quantitativo dei buoni pasto presenti nella “card” bloccata al momento della segnalazione.

#### **ART. 25 - CONSEGNA DELLE CARTE OVVERO DI EVENTUALI BUONI PASTO CARTACEI**

La consegna delle “card” per i buoni pasto elettronici e di eventuali buoni pasto cartacei deve essere effettuata a carico dell’aggiudicatario nei luoghi indicati dalle singole Amministrazioni/Enti/società fruitrici secondo i seguenti termini:

- la prima consegna entro 15 giorni consecutivi e naturali dal primo ordine;
- per le richieste successive entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla loro ricezione.

In caso di ritardata consegna, di errori nella composizione o nella spedizione dei plichi contenenti le “card” saranno applicate le penali indicate nel presente Capitolato.

Il fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna solo per cause di forza maggiore, comunicate entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall’evento, debitamente documentate e accettate dall’ufficio ordinante. In mancanza di comunicazione scritta o in caso di ritardo della stessa, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di un eventuale ritardo verificatosi nella consegna.

La consegna può essere effettuata a cura, rischio e spese dell’aggiudicatario, presso gli indirizzi degli uffici che saranno specificati negli ordinativi di fornitura.

#### **ART. 26- RICARICA DELLE CARD**

I buoni pasto sono accreditati sulle card elettroniche consegnate al personale in base agli ordinativi che gli uffici preposti dell’Amministrazione invieranno mensilmente.

Gli ordinativi sono corredati da file riportanti i quantitativi spettanti ai singoli lavoratori redatti secondo la rilevazione del fabbisogno mensile.

Gli accrediti dovranno avvenire non oltre 48 ore dalla ricezione della relativa comunicazione.

**ART. 27 – SOSTITUZIONE E RIMBORSO BUONI PASTO**

L'Amministrazione si avvale dell'automatica sostituzione dei buoni pasto scaduti, intendendosi come tale anche l'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni Pasto scaduti.

Il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 15 marzo successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

È facoltà in ogni caso dell'Amministrazione, per la contabilizzazione del servizio erogato ai propri dipendenti, procedere in qualunque momento alla richiesta di reso di buoni pasto già emessi ancorché non scaduti, per i quali il fornitore dovrà provvedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione. Per tale evenienza il fornitore dovrà indicare le modalità tecniche con le quali effettuare l'operazione di reso, sia in possesso che in assenza della *card* fisica.

Per tutte le operazioni di reso il fornitore si obbliga a rilasciare mensilmente un report dettagliato di rendiconto delle operazioni effettuate con indicazioni della tessera, del nominativo, del quantitativo di buoni resi, dell'importo complessivo e degli estremi della nota di credito emessa.

**ART. 28 - CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali deve essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Il buono pasto elettronico – card personalizzata, dotata di chip, viene letta automaticamente dalle apparecchiature POS degli esercizi convenzionati dall'aggiudicatario, e sostituisce l'analogo titolo cartaceo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dal dell'Allegato II.17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici oggetto del presente Capitolato deve essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di:

- a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Si precisa che:

con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h., punti 2,3,4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Gli Esercizi convenzionati devono avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;

Gli Esercizi convenzionati devono esporre la vetrofonia (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'esercizio).



Di ogni variazione deve essere data alla Regione del Veneto e agli altri soggetti aderenti all'Accordo Quadro, tempestiva comunicazione onde consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere l'Amministrazione esonerata ed indenne da ogni pretesa al riguardo.

L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili oltre che a norma di legge e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione ed ai suoi dipendenti in considerazione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati laddove sia rinvenibile una colpa ascrivibile alla stessa affidataria.

#### **ART. 29 - NUMERO ESERCIZI CONVENZIONATI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE**

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di Buono Pasto Elettronico dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati che posseggono i requisiti di cui all'art. 131 D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 in materia di "servizi sostitutivi di mensa".

L'affidataria deve garantire una capillarità di esercizi convenzionati di **almeno n. 2.000 esercizi (numero minimo obbligatorio di esercizi convenzionati da garantire anche in fase di esecuzione)** con la distribuzione specificata nell'art. 3 del presente documento per dare adeguata copertura territoriale e assicurare continuità di servizio anche nei giorni festivi o di riposo dei locali, così da non rendere gravoso al personale Committente lo spostamento o la logistica per il consumo dei pasti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il convenzionamento (di uno o più esercizi) per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo entro la distanza di 0,5 Km (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità) calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi. Analogamente la medesima distanza deve essere garantita per le sedi in Comuni che abbiano una popolazione minima di n. 1.000 abitanti e qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al pasto.

In ogni caso l'aggiudicatario deve garantire la spendibilità dei buoni pasto presso tutti gli esercizi convenzionati.

L'elenco degli esercizi convenzionati o che l'appaltatore si impegna a convenzionare nel numero dichiarato in sede di gara, deve essere allegato al contratto che regola il rapporto tra impresa appaltatrice e Regione Veneto e costituisce la base di riferimento per la Stazione Appaltante e per tutti i dipendenti regionali e degli altri Enti/società.

L'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere redatto con modalità tale da poter essere utilizzato per informare i dipendenti dei luoghi in cui è possibile spendere il buono pasto e deve contenere le seguenti informazioni: - Ragione sociale e partita iva; - Denominazione; - Indirizzo; - Tipologia di esercizio (esempio, Bar, ristorante ecc...), - Orario di apertura; - Recapiti mail, telefonici ed eventuale sito internet; - Giorno di chiusura; - Menu per celiaci; - Data della convenzione e scadenza della stessa; - Indicazione della sede delle Società del Gruppo cui si riferiscono gli esercizi convenzionati; - Indicazione del sito internet sul quale potranno essere consultati gli aggiornamenti dell'elenco degli esercizi convenzionati.

Nel caso di risoluzione delle convenzioni, entro 15 gg. dall'evento, la ditta appaltatrice deve provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici interessati; nel periodo necessario



alla sostituzione il numero dei locali convenzionati non potrà in ogni caso ridursi di oltre il 5% rispetto a quello dichiarato in sede di gara. Nell'ipotesi di riduzione di oltre il 5% l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto del presente appalto. In caso di trasferimento e/o istituzione di nuove sedi di uffici regionali l'impresa appaltatrice provvederà a stipulare, entro 30 giorni dalla comunicazione, nuove convenzioni secondo il seguente parametro minimo: per ogni 15 dipendenti un minimo di una.

### **ART. 30 – CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI CONVENZIONAMENTO**

Gli accordi di convenzionamento tra l'Aggiudicatario e gli esercizi convenzionati devono contenere gli elementi di cui all'art. 5 dell'Allegato II.17 del D.lgs.36/2023:

1. la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
2. le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
3. l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società di emissione;
4. l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo;
5. l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate.
6. l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento dei servizi aggiuntivi offerto, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 dell'Allegato II.17.

Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili devono contemplare comunque l'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi nei limiti indicati dall'art. 5 dell'Allegato II.17.

È vietato, ai sensi del medesimo articolo, pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dall'Appaltatore in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.17 del D.lgs. 36/2023, il valore nominale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

### **ART. 31 - ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CALL CENTER**

La Ditta aggiudicataria entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli esercenti per il rilascio di tutte le informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio della fattura. Tale numero dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'aggiudicatario.

I giorni e gli orari minimi del servizio del call center dovranno essere i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

**ART. 32 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

La Stazione Appaltante, in aggiunta alle verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di appalto, si riserva di effettuare verifiche periodiche e a campione sugli esercizi convenzionati al fine di accertare il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto e la correttezza e veridicità dei dati comunicati nel corso della esecuzione. Le verifiche avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo, l'esistenza dell'esercizio convenzionato ed il rispetto del numero di esercizi che l'impresa è tenuta a garantire per capitolato e/o in base alla offerta tecnica presentata, l'esistenza della convenzione, la effettiva rispondenza della stessa alle prescrizioni di cui al presente capitolato e/o di quelle offerte in sede di gara, il rispetto dei termini di pagamento a favore degli esercizi convenzionati, la effettiva accettazione del buono pasto, l'effettivo riconoscimento del valore nominale, l'esistenza di eventuali restrizioni da parte dell'esercizio convenzionato dei generi alimentari di acquisto. Nel corso delle verifiche, sia precedenti, sia successive alla sottoscrizione del contratto di appalto, la Stazione Appaltante potrà acquisire copia degli accordi di convenzionamento ed ulteriori dati quali ad esempio il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per l'esercente che deve essere munito di idonei poteri di rappresentanza, gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore ed un documento fiscale di provenienza certa dell'esercente o copia della sua autorizzazione commerciale nonché la documentazione attestante il rispetto dei quanto offerto in sede di gara dall'appaltatore. Al termine delle verifiche la Stazione Appaltante potrà assegnare un termine congruo, tenuto conto della difformità riscontrata, entro il quale l'Operatore Economico dovrà ripristinare le condizioni contrattuali e/o sostituire l'esercizio convenzionato, fatte salve le previsioni del presente capitolato prestazionale in tema di risoluzione contrattuale e l'applicazione delle penali.

**ART. 33 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA**

Oltre a quanto già definito nei precedenti articoli, la "Ditta" appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare e di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
- 2) predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente e al loro valore facciale in funzione degli accordi fra il personale dell'Ente e la stessa Amministrazione;
- 3) garantire la predisposizione di almeno un POS proprietario presso le sedi regionali e degli altri Enti aderenti in modalità self-service per verificare il saldo tessera;
- 4) accreditare sulle card elettroniche consegnate al personale in base agli ordinativi che gli uffici preposti dell'Amministrazione invieranno mensilmente. Gli accrediti dovranno avvenire **non oltre le 48 ore** dalla ricezione della relativa comunicazione;
- 5) garantire che i buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- 6) eliminare, entro 10 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
- 7) garantire inoltre che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, oltre alle norme igienico-sanitarie con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali;



- 8) garantire i tempi di rimborso agli esercenti offerti in sede di gara; in ogni caso, le eventuali contestazioni in merito a taluni “buoni pasto” presentati all’incasso, non possono costituire una giustificazione per il ritardo nel rimborso dei buoni pasto contestati;
- 9) garantire il rimborso dei buoni pasto “non scaduti” e non utilizzati secondo le modalità previste dall’art. 27 del Capitolato;
- 10) esonerare la Regione e gli altri soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta e i pubblici esercizi convenzionati;
- 11) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando la Regione del Veneto da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio.

Qualora dovessero emergere inadempienze, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione della Regione, fatta salva la facoltà della Regione di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 34 - CONTRATTI ESECUTIVI E ORDINATIVI DI FORNITURA**

Successivamente alla stipula dell’accordo-quadro gli Uffici ordinanti della Regione del Veneto e degli Enti e società aderenti all’Accordo Quadro stipuleranno con il fornitore i contratti esecutivi. Con i contratti esecutivi si potrà richiedere buoni pasto elettronici. Gli ordinativi emessi in attuazione dei contratti esecutivi devono contenere le seguenti indicazioni minime: - i riferimenti del soggetto avente potere di impegnare l’Ente/società alla spesa (o eventuale delegato); - le sedi degli uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne per le “card” ed eventuali buoni pasto cartacei; - il numero totale di buoni elettronici ed eventualmente cartacei; - il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto presso ciascuna sede; - i riferimenti per la fatturazione; - il dettaglio della fornitura, distinto tra buoni elettronici ed eventuali buoni cartacei, ordinato per centro di utilizzo, nominativo e numero di buoni per dipendente.

Tali informazioni potranno essere inviate su file elettronico. Le richieste potranno essere effettuate in quantità variabile e a scadenze non prestabilite. In ogni caso il fornitore è tenuto a riscontrare per iscritto l’avvenuta ricezione e la completezza delle informazioni presenti nei contratti esecutivi e negli ordinativi di fornitura agli Uffici ordinanti entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione. Il fornitore si impegna altresì a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti esecutivi, mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile, anche contabile.